

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

**STUDIO CIMINO  
CONSULENTE DEL LAVORO**

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Marzo 2016*

*Lavoro*

## **Al via la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016**

Con la circolare Inps n. 57 del 29 marzo, vengono fornite le istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo, che prevede la riduzione del 40% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

La riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% del loro ammontare, entro un massimo di € 3.250 su base annua.

L'esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l'eccezione dei contratti di apprendistato.

La misura di legge è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.



## **Su base annua il numero di occupati è in crescita dell'1,3% (+299 mila)**

Dopo il calo di dicembre 2015 (-0,2%), a gennaio 2016 la stima degli occupati cresce dello 0,3% (+70 mila persone occupate), tornando al livello di agosto. La crescita è determinata dai dipendenti permanenti (+99 mila) mentre calano i dipendenti a termine (-28 mila) e gli indipendenti restano sostanzialmente stabili. L'aumento di occupati riguarda sia gli uomini sia le donne. Il tasso di occupazione, pari al 56,8%, cresce di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. La stima dei disoccupati a gennaio è stabile, sintesi di un calo tra gli uomini e di una crescita tra le donne. Il tasso di disoccupazione è pari all'11,5%, pressoché invariato dal mese di agosto. A gennaio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,4% (-63 mila). Il calo è determinato dalla componente femminile e riguarda soprattutto le persone tra i 50 e i 64 anni. Il tasso di inattività scende al 35,7% (-0,1 punti percentuali). Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo novembre 2015-gennaio 2016 si registra il calo delle persone inattive (-0,3%, pari a -43 mila) a fronte di un lieve incremento dei disoccupati (+0,3 %, pari a +9 mila) e una sostanziale stabilità del numero delle persone occupate. Su base annua il numero di occupati è in crescita dell'1,3% (+299 mila), mentre calano sia i disoccupati (-5,4%, pari a -169 mila) sia gli inattivi (-1,7%, pari a -242 mila).

## **Dall'Inail più di 276 milioni a fondo perduto alle imprese che investono in sicurezza**

Con il nuovo bando incentivi Isi 2015 l'Inail mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza più di 276 milioni di euro a fondo perduto. Da oggi fino alle ore 18 del prossimo 5 maggio le aziende che intendono accedere al contributo potranno inserire online, sul portale dell'Istituto, le proprie domande di finanziamento.

Finanziati anche i progetti per la bonifica dell'amianto. A essere interessati sono i progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e – novità del bando 2015 – per la bonifica da materiali contenenti amianto. Dal 2010 a oggi, attraverso le sei edizioni del bando Isi, l'Inail ha stanziato un ammontare complessivo di oltre un miliardo e trecento milioni di euro. I contenuti dell'ultimo bando sono stati illustrati dal presidente dell'Inail, Massimo De Felice, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il Parlamentino della sede dell'Istituto di via IV Novembre.

De Felice: "Strumento di importanza strategica". "Gli incentivi Isi – ha sottolineato De Felice – sono uno strumento di importanza strategica per il sostegno delle imprese italiane, e, in generale, per la politica economica e per il welfare del Paese". Per il presidente dell'Inail, infatti, "l'azione diretta sulla prevenzione di infortuni e tecnopatie è un obbligo a tutela del benessere sociale, ma anche fattore trainante la crescita e la competitività dell'imprenditoria. La forte partecipazione manifestata dalle aziende ci spinge a proseguire con grande convinzione lungo questo percorso, affiancando anche altre importanti azioni incentivanti come lo sconto del premio per prevenzione e il bando Fipit a favore delle micro e piccole imprese".

Poletti: "Una scelta di valore economico e sociale". "Destinare risorse importanti alle imprese per incentivare progetti di investimento mirati a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro – ha spiegato Poletti – è una scelta che vuole favorire due obiettivi: uno di valore sociale, nel senso di promuovere una più compiuta realizzazione di un diritto dei lavoratori, e uno di carattere economico, in quanto condizioni di lavoro migliori possono far crescere la produttività. I buoni risultati finora conseguiti sono un incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa".

Gli incentivi ripartiti su singoli avvisi regionali. Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'Inail – sono erogati alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Il contributo assegnato in conto capitale è pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascun intervento ed è compreso tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di 130mila. A partire da oggi e fino al prossimo 5 maggio, nella sezione "Servizi on line" del portale dell'Inail le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali. Dal 12 maggio i codici identificativi per la seconda fase. A partire dal prossimo 12 maggio, le aziende la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online, nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell'Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l'indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo. Per informazioni e assistenza relative all'Avviso pubblico è possibile contattare il Contact Center dell'Inail ai numeri 803164 (gratuito da telefono fisso) e 06.164.164 (a pagamento da mobile) o accedere al sito dell'Istituto.

A partire dal 2010 sconto sui premi per 1,4 miliardi. Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato anche lo sconto sui premi Inail per le imprese che realizzano interventi di prevenzione aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge (OT24), che a partire dal 2010 è stato complessivamente pari a circa 1,4 miliardi di euro. In particolare, l'intervento ha riguardato nel

corso del 2014 circa 53mila aziende, che hanno usufruito di uno sconto sui premi pari a più di 347 milioni di euro.

## **Premi di produttività, in arrivo il decreto**

*La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotta la detassazione al 10% sulle somme legate a incrementi di produttività*

Torna la detassazione dei premi di produttività. Dopo lo stop del 2015, è in dirittura d'arrivo al Consiglio dei ministri il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), attuativo della legge di stabilità 2016, che ha reintrodotta una tassazione agevolata sui premi di produttività. Per i lavoratori, con reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro, è prevista una imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota pari al 10% che si applica alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, entro il limite di 2 mila euro lordi. Il premio detassato può salire fino a 2.500 euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (secondo le regole previste da un apposito decreto ministeriale).

Per accedere all'imposta agevolata, è necessario che l'erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Il lavoratore potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di beni e servizi, con applicazione integrale, dal punto di vista fiscale, di quanto stabilito dal comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).



## **Certificato medico per infortunio o malattia professionale non più obbligo del datore di lavoro**

*Dal 22 marzo 2016 l'obbligo di inviare il certificato medico del dipendente, vittima d'infortunio o di malattia professionale, non ricade più sul datore di lavoro ma sul medico o sulla struttura sanitaria che per prima presta assistenza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 10 del 21 marzo 2016*

Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all'inoltro all'Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio. La modifica all'art. 53, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965 è stata apportata dall'articolo 21 del Dlgs 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni). Per l'abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio. In caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici" presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA). L'Inail ha l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

## **Dimissioni volontarie: la nuova procedura obbligatoria**

Il 12 marzo 2016 è entrato definitivamente in vigore il nuovo modello telematico per le dimissioni e le risoluzioni consensuali, previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 e approvato con decreto del Ministro del Lavoro 15 dicembre 2015. A partire da tale data, le dimissioni e le risoluzioni consensuali possono ritenersi a tutti gli effetti efficaci soltanto nel caso in cui osservino la neo introdotta procedura interamente informatizzata. Viceversa, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci e senza alcun valore giuridico.

L'intervento, il terzo adottato negli ultimi 10 anni allo scopo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, costituisce senza dubbio un appesantimento burocratico che complica ulteriormente la gestione del rapporto di lavoro.

### **Ambito di applicazione**

La nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato in caso di dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali, ad eccezione:

- delle ipotesi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano in una delle sedi c.d. "protette", previste dal 4° comma, dell'articolo 2113 del codice civile o dinanzi ad una Commissione di Certificazione;
- dei rapporti di lavoro domestico;
- dei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2015).

La normativa fa salvo l'obbligo, in capo al dipendente, di rispettare il termine di preavviso fissato dal Ccnl, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni. In caso di inosservanza del suddetto termine, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore all'eventuale risarcimento del danno.

### **Procedura**

La nuova procedura telematica può essere attivata direttamente dal lavoratore o per il tramite di uno dei soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003).

Nella prima ipotesi, il lavoratore deve:

- accedere al sito Cliclavoro: o [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) > Cittadini > Dimissioni telematiche > Accesso per i Cittadini
- richiedere il codice Pin Inps (semprech  non l'abbia gi  ottenuto in precedenza);
  - compilare il modulo telematico;
- inviare il modello.

Rileva evidenziare che, per quanto riguarda la procedura di richiesta del Pin, i tempi non sono rapidi e sono sicuramente incompatibili con eventuali dimissioni contestuali. Dopo la registrazione, infatti, parte della password di accesso   ricevuta per posta raccomandata solo dopo qualche giorno.

Il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale, cos  come ricevuto dal sistema informatico,   trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei citati soggetti abilitati, il sistema consente l'accesso anche in assenza del Pin Inps, con le sole credenziali di cliclavoro possedute dall'ente abilitato. Per il resto, la compilazione segue le medesime modalit  esaminate in precedenza.

Vale la pena sottolineare che nella indicazione della data di decorrenza delle dimissioni   necessario tener conto dei termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva, se concessi. Pertanto, ad esempio, le dimissioni di un dipendente di III livello con un'anzianit  di servizio di due anni comunicate il 1° marzo, decorreranno dal successivo 29 marzo.

Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha facolt  di revocare le dimissioni servendosi delle stesse modalit  telematiche.

### **Sanzioni**

Resta invariata la sanzione prevista in capo al datore di lavoro, qualora questi alteri il modulo di comunicazione delle dimissioni. La sanzione amministrativa va da 5.000 a 30.000 euro. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza degli ispettori delle Direzioni territoriali del lavoro. La violazione non è sanabile e non si applica di conseguenza l'istituto della diffida obbligatoria, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 124/2004.

Da ultimo, il Ministero del Lavoro ha precisato che la procedura telematica può essere anche richiesta presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.



## **Esonero contributivo: Attività ispettiva**

*Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato; accertamenti su 338 imprese, per 64 trasmessa informativa di reato all'Autorità giudiziaria*

Continua l'attività di verifica degli ispettori delle Direzioni territoriali del lavoro sul ricorso agli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 a favore di chi assume a tempo indeterminato lavoratori privi di occupazione stabile da almeno sei mesi.

In base ai dati aggiornati al mese scorso, sono stati disposti accertamenti mirati nei confronti di 338 imprese che hanno richiesto il beneficio per 1.986 lavoratori. Per 64 imprese è già stata trasmessa informativa di reato all'Autorità giudiziaria (percentuale di irregolarità pari a 18,93 %).

Queste verifiche sono iniziate già a giugno 2015 su impulso della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro. Grazie alla collaborazione dell'INPS, è stato possibile incrociare le informazioni concernenti le richieste di esonero contributivo con altre informazioni in possesso degli Uffici, in modo da poter evidenziare eventuali comportamenti finalizzati a preconstituire artificialmente le condizioni utili al godimento del beneficio.

L'incrocio dei dati consente di selezionare alcune fattispecie sulle quali svolgere accertamenti più approfonditi. L'esito di questi accertamenti, da un primo monitoraggio avviato nel mese di settembre 2015, evidenzia come, in diverse occasioni, gli Uffici abbiano proceduto sia alla revoca dell'esonero contributivo, sia a denunciare i responsabili alle Procure della Repubblica per comportamenti penalmente rilevanti, finalizzati alla fruizione indebita di erogazioni pubbliche.

Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi mesi e potranno contare su dati ancora più affinati, utili a far emergere, già sulla carta, ipotesi concrete di fruizione illecita dell'esonero.

*Fisco*

## Sgravi fiscali per chi investe nelle pmi

*A fine aprile dovrebbe arrivare un pacchetto di misure che ha l'obiettivo di "canalizzare il risparmio nazionale" nelle piccole e medie imprese italiane: niente tassazione sul capital gain per chi investe in pmi tra i 50 e i 250 milioni di euro di ricavi.*

Favorire gli investimenti, non solo bancari, nell'economia reale, facendo viaggiare paralleli i finanziamenti in arrivo dagli istituti di credito - favoriti dai nuovi maxi-prestiti messi in campo dalla Bce - con quelli di investitori privati, istituzionali e retail. E' l'obiettivo del pacchetto di misure (il nome di battesimo oscilla ancora tra Investment compact 2 o Finanza per la crescita 2.0) che il governo presenterà prima dell'estate, probabilmente a fine aprile, per "canalizzare il risparmio nazionale" nelle piccole e medie imprese italiane, ossatura del tessuto produttivo made in Italy. Il decreto, la fase 2 del progetto per la crescita inaugurato da Federica Guidi e Pier Carlo Padoan nel 2014, è ancora in stadio embrionale, ma dovrebbe contenere innanzitutto sgravi fiscali sotto forma di esenzione dalla tassazione sul capital gain (il guadagno in conto capitale che sta nella differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario, come ad esempio azioni o obbligazioni) per chi investe in pmi tra i 50 e i 250 milioni di euro di ricavi. Allo stesso tempo si starebbero anche ipotizzando nuovi utilizzi della garanzia pubblica, sfruttabile non solo per le perdite potenziali, come nel caso della Gacs sulle sofferenze bancarie, ma anche per gli investimenti produttivi, una sorta di 'Abs per gli investimenti'. Non è peraltro escluso che si possano apportare migliorie e ritocchi a quanto già previsto per favorire il reinvestimento degli utili in azienda, a partire da misure "di contorno" ai superammortamenti al 140% inseriti nella legge di stabilità, che - secondo il governo - stanno già mostrando il loro effetto positivo. Gli interventi, volti tutti a sbloccare il risparmio e a rimettere in circolo nell'economia risorse che altrimenti confluirebbero probabilmente in fondi di investimento finanziari o esteri, dovrebbero essere racchiusi in un unico provvedimento, ancora in costruzione con il lavoro congiunto di Mef, Mise e Bankitalia. L'idea sarebbe quella di portarlo all' esame del Consiglio dei ministri in primavera. Le ipotesi allo studio per favorire la produttività delle imprese e spingere gli investimenti sono infatti state per ora prese in considerazione esclusivamente a livello tecnico e solo questa settimana dovrebbe tenersi la prima riunione politica con il coinvolgimento dei due gabinetti ministeriali.



## Canone Rai : Pronto il modello con cui si autocertifica di non possedere un apparecchio tv

È disponibile in rete il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000). La legge di stabilità 2016 ha introdotto, infatti, la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente. Tramite il nuovo modello disponibile online, i cittadini che risultano titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv.

Il modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate.

La dichiarazione sostitutiva, inoltre, può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.

**Come presentare l'autocertificazione** - Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

**Quando va presentato il modello** - Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

**Indicazioni per chi attiva nuove utenze** - I cittadini che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e che non sono titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

**Dove trovare il modello** - Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.it](http://www.finanze.it), e della Rai, [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it)

## **Secondo anno nel segno della precompilata, 30 milioni le dichiarazioni 700 milioni di informazioni per semplificare ed eliminare i controlli**

Parte la dichiarazione precompilata 2016 arricchita da 700 milioni di dati in più rispetto a quelli già a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, infatti, sono state già trasmesse le informazioni relative a premi assicurativi, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, spese mediche, rimborsi delle spese sanitarie, certificazioni uniche, previdenza complementare, spese funebri e spese universitarie. Con riguardo alla novità delle spese sanitarie si tratta di oltre 500 milioni di informazioni. Di queste, 400 milioni sono state recuperate direttamente dal Sistema Sanitario Nazionale, per un valore di 1,5 miliardi di euro, mentre i 120 milioni di documenti rimanenti sono stati attinti dall'Agenzia direttamente dal sistema Tessera Sanitaria. In questo caso il valore delle spese sostenute dai contribuenti è di 13 miliardi di euro. Nel complesso i dati fissano l'istantanea delle spese mediche di 50 milioni di cittadini. Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica.

**Non solo 730, c'è anche Unico nella precompilata 2016** - Quest'anno l'operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d'aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.

**Come si accede** - Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell'Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l'App dell'Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card / Cns. In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e,

previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest'anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell'Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell'Istituto. La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L'Agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo 2016 possono richiedere l'identità digitale SPID agli Identity Provider accreditati presso AgID. Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema NoiPA possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale NoiPA. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l'assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

**Disponibilità, dal 15 aprile la precompilata è a portata di mouse** - A partire dal 15 aprile saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com'è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com'è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco. Infatti in quest'ultimo caso i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si affidano. I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio PC, dal 2 maggio al 30 settembre.

**Cosa c'è dentro** - La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Sono inoltre disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti tra cui gli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese funebri, spese mediche e universitarie.

#### Le informazioni inviate dagli enti esterni

	Dati inviati nel 2016
LAVORATORI DOMESTICI	3.335.572
INTERESSI PASSIVI	8.286.833
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	4.756.478
CONTRATTI E PREMI ASSICURATIVI	84.404.431
RIMBORSI SPESE SANITARIE	3.052.066
SPESE UNIVERSITARIE	3.070.861
SPESE FUNEBRI	700.343
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.615.642
CERTIFICAZIONI UNICHE	62.481.144
<b>TOTALE</b>	<b>173.703.370</b>

**Tutto pronto per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**

Via libera al modello e alle istruzioni per il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla legge di stabilità 2016. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate viene, infatti, approvato il modello che i titolari di reddito d'impresa possono utilizzare per beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L'agevolazione, voluta dal governo per incentivare gli investimenti in aree del Paese dove è maggiormente avvertita la necessità di sostenere la crescita e creare posti di lavoro, può dunque partire. Il credito d'imposta, per il quale la legge di stabilità ha stanziato 617 milioni l'anno, spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. L'agevolazione ha carattere automatico e ciò la rende particolarmente interessante per gli imprenditori che intendano usufruirne.

**Chi può usufruire del credito** – Il credito d'imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d'impresa con riferimento agli investimenti legati all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà.

**Come presentare il modello** – Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "Creditoinvestmentisud", che sarà disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**Come utilizzare il credito** - Il beneficiario potrà utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. n.241/1997, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello di comunicazione con le relative istruzioni può essere scaricato dal sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).



## **Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale In un provvedimento tutte le istruzioni per accedere alla procedura**

Arrivano le indicazioni operative delle Entrate per le imprese che vogliono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dal Dlgs Internazionalizzazione che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri. In particolare, la procedura consente di stipulare accordi preventivi con riferimento ad alcuni ambiti come per esempio il regime del transfer pricing, l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza. Il provvedimento di oggi si applica anche ai procedimenti già avviati e non conclusi.

**Quali imprese possono partecipare** – Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale cioè:

↘ le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:

② si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 110 del Tuir rispetto a società non residenti

② abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti

② abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali

② esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;

② si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166bis del Tuir

↘ le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

**Gli ambiti degli accordi preventivi** – Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all'estero (articolo 110, comma 7 del Tuir) e per definire l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Un altro ambito che può essere oggetto dell'accordo è quello relativo all'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi possono avere inoltre ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

**Come accedere alla procedura** - Le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano. Per agevolare il contribuente, l'istanza può essere presentata indifferentemente all'una o all'altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all'Ufficio. A seconda della tipologia della domanda presentata, il provvedimento specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell'istanza e lo svolgimento del procedimento.

## Crescita avanti piano grazie ai consumi, le imprese "promuovono" gli sgravi contributivi

*Nota mensile Istat sull'andamento dell'economia. La variazione del Pil reale attesa per il primo trimestre è lievemente positiva (+0,1%), con un intervallo di confidenza compreso tra -0,1% e +0,3%. Per le imprese gli sgravi fiscali più importanti del Jobs Act.*

L'Italia continua a crescere a ritmi lenti. Lo ha reso noto l'Istat, nella consueta nota mensile sull'andamento dell'economia, estendendo così al primo trimestre del 2016 l'attuale fase di "moderata crescita". La variazione congiunturale del Pil reale attesa per il primo trimestre è lievemente positiva (+0,1%), con un intervallo di confidenza compreso tra -0,1% e +0,3. "Segnali positivi provengono - ha osservato l'Istituto - dal settore dei servizi e dalle costruzioni a fronte di una dinamica meno favorevole nell'industria". All'incremento del Pil contribuirebbero "positivamente" i consumi privati, a fronte di un apporto negativo della domanda estera netta e dei consumi pubblici mentre la dinamica degli investimenti (al lordo delle scorte) risulterebbe sostanzialmente piatta. In questo scenario, la crescita acquisita per il 2016 è pari allo 0,4%. Gli ultimi dati mostrano un miglioramento dell'occupazione, soprattutto quella a tempo indeterminato, favorita anche dai provvedimenti di sostegno alle assunzioni, mentre l'inflazione si è riportata in territorio negativo.

*Per le imprese gli sgravi fiscali più importanti del Jobs act*

Per le imprese italiane gli sgravi contributivi introdotti con la legge di stabilità hanno rappresentato uno stimolo ad assumere più importante del contratto a tutele crescenti contenuto nel Jobs Act. E' quanto rileva l'Istat. In particolare, si legge nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, per la metà delle imprese manifatturiere che hanno dichiarato un aumento dell'occupazione tra gennaio e novembre 2015, gli esoneri contributivi hanno costituito un elemento rilevante. Anche il nuovo contratto a tutele crescenti sembra aver esercitato un ruolo positivo, sottolinea l'istituto di statistica, seppure con minore intensità nel periodo oggetto di indagine: tra le imprese della manifattura che hanno fatto ricorso a nuovo personale, esso e' stato giudicato molto o abbastanza importante ai fini dell'assunzione dal 35% delle imprese, soprattutto nel settore dei mezzi di trasporto. L'importanza delle agevolazioni Irap, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, appare meno determinante rispetto ai provvedimenti precedenti. Nel terziario, sostiene ancora l'Istat, il ruolo esercitato dagli esoneri contributivi sulle decisioni di nuove assunzioni appare più incisivo: la quota delle imprese che hanno ritenuto tale novità normativa molto o abbastanza rilevante è pari al 61%, soprattutto nei settori della informazione e comunicazione e nel turismo. Anche il contratto a tutele crescenti sembra aver avuto nei servizi un rilievo maggiore rispetto alla manifattura. La quota di chi ha giudicato la normativa molto o abbastanza rilevante nella decisione di assumere e' stata pari al 49,5%, soprattutto tra le aziende del settore informazione e comunicazione, contro il 40% delle imprese che hanno dichiarato una scarsa o nulla rilevanza.



## Eurobarometro: spiragli di fiducia in Italia

*Publicato il nuovo Rapporto della Commissione europea. Positivo il giudizio degli italiani su occupazione ed economia, preoccupano i flussi migratori nel nostro Paese*

Cauti spiragli di fiducia per l'occupazione e l'economia in Italia. Il 53% degli italiani esprime infatti soddisfazione per la propria situazione lavorativa e il 59% per la situazione finanziaria familiare. Inoltre, per il rilancio dell'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro, il settore

privato è ritenuto più efficace di quello pubblico. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto Italia dell'Eurobarometro, pubblicato lo scorso 10 marzo dalla Commissione europea, che misura ed analizza le tendenze dell'opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati.

Ma se l'economia spaventa di meno, le preoccupazioni di italiani ed europei si spostano sulla crisi migratoria che è ormai indicata come la principale priorità per l'Europa. La maggioranza degli intervistati (69%) vuole una politica comune in materia di immigrazione e ulteriori misure contro l'immigrazione illegale, mentre una percentuale inferiore (46%) pensa che l'Italia non debba aiutare i rifugiati, giudizio simile a quello prevalente nei paesi dell'Est Europa.

Pur essendo ancora favorevoli alla gran parte delle politiche europee, gli italiani mostrano segni di un crescente distacco dall'Europa. La maggior parte degli intervistati afferma di non sentirsi cittadina europea, anche in ragione dell'opinione molto diffusa (63%) che gli interessi italiani non siano tenuti in dovuta considerazione a Bruxelles. Nonostante ciò, gli italiani restano convinti che il futuro del Paese sia meglio in seno all'Ue, e mantengono un giudizio positivo su euro e libertà di circolazione, ritenuti i principali elementi distintivi dell'Unione e tra i suoi principali risultati.

## **Ok della Camera a DDL sul processo civile, ecco cosa cambia**

*La delega al Governo per la revisione del processo civile passa ora al giudizio del Senato.*

La delega al Governo per la revisione del processo civile, approvata dalla Camera e che passa ora al giudizio del Senato, contiene molte novità su organizzazioni e tempi della giustizia privata.

Ecco cosa prevede:

• **PIU' COMPETENZE A TRIBUNALE IMPRESE:** le sezioni specializzate in materia di impresa, ridenominate sezioni specializzate per l'impresa e il mercato, ampliano le competenze. Oltre alle cause attuali, si occuperanno tra l'altro di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, class action e controversie societarie anche se relative a società di persone. Le piante organiche saranno rideterminate riorganizzando e razionalizzando i tribunali.

• **RIORGANIZZAZIONE TRIBUNALI MINORI:** tribunale e procura dei minori saranno riorganizzati nei tribunali di giustizia ordinaria in sezioni e gruppi specializzati per la persona, la famiglia e i minori, con particolare attenzione anche alle vittime vulnerabili. La delega prevede non la soppressione tout court dei tribunali minorili ma l'accorpamento e la sostanziale razionalizzazione del sistema: in sede distrettuale il tribunale dei minori farà parte della sezione specializzata costituita secondo il modello delle sezioni lavoro, con funzioni esclusive in materia di persone, famiglia e minori (e in particolare adozioni, revoca e sospensione della responsabilità genitoriale e penale minorile). In sede circondariale (e ugualmente presso le corti d'appello) si creeranno apposite sezioni specializzate con funzioni prevalenti. Presso le procure distrettuali (o ogni sede di corte d'appello), dove confluiranno le procure minorili, verrà istituito un gruppo specializzato secondo il modello previsto per la Dda e il procuratore aggiunto titolare sarà nominato dal Csm. Viene espressamente mantenuta la specializzazione del giudice e del pm minorile e la composizione mista in sede distrettuale del collegio (togati ed esperti in psicologia) per le decisioni sui minori in materia di adozioni e responsabilità genitoriale. L'attività riguardante i minori deve essere comunque svolta in locali specifici e adeguati. Al processo penale minorile, di competenza della sezione specializzata distrettuale, potrà partecipare la persona offesa, mentre verranno ridefiniti gli altri riti civili riguardanti la famiglia, la persona e i minori secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio. Si rafforza, infine, l'obbligatorietà dell'ascolto videoregistrato e diretto del minore da parte del giudice.

• **PROCESSO PIU' SNELLO IN PRIMO GRADO:** ferma restando la garanzia del contraddittorio, si crea una sorta di doppio binario a seconda della complessità giuridica delle controversie e della loro rilevanza economica. Le più semplici saranno decise dal giudice monocratico esclusivamente con rito semplificato di cognizione (prima udienza entro 3 mesi, termini perentori per eccezioni, conclusioni e mezzi di prova, sentenza concisa). Le altre dal tribunale collegiale secondo il rito ordinario. Anche il collegio, comunque, potrà ricorrere alla decisione a seguito di trattazione orale della causa. Inoltre, se dopo la prima udienza la causa è matura

per la decisione, il giudice istruttore dovrà rimetterla al collegio anche senza assunzione di prove. Si valorizza, infine, la proposta di conciliazione del giudice prevedendo che sia valutabile ai fini del giudizio la mancata comparizione delle parti o il rifiuto ingiustificato della transazione. Nell'ambito dei procedimenti speciali, è potenziato l'istituto dell'arbitrato.

• **NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CAUSE DI LAVORO:** ferma restando la conciliazione in sede sindacale, nelle controversie individuali di lavoro sarà possibile la negoziazione assistita tramite avvocati. Una facoltà e non un obbligo, che comunque non costituisce condizione di procedibilità. Viene poi abrogato il rito Fornero per le controversie sui licenziamenti illegittimi ex art. 18 prevedendo per tali cause una corsia preferenziale.

• **STOP A TERMINE LUNGO IMPUGNAZIONI:** termini per l'appello o il ricorso per cassazione (30 e 60 giorni) decorrono esclusivamente dalla comunicazione di regola per via telematica del provvedimento. Scompare dunque il termine lungo di 6 mesi che oggi, in mancanza di notifica di parte, decorre dalla pubblicazione della sentenza.

• **PIÙ FILTRI IN APPELLO:** anche in appello sarà il giudice monocratico a decidere le controversie di ridotta complessità giuridica e di contenuta rilevanza economico-sociale. Nei casi di competenza del collegio, invece, le cause saranno trattate e istruite dal consigliere relatore, anche ammettendo eventualmente i nuovi mezzi di prova. Il filtro in appello, poi, viene rafforzato, prevedendo che il contraddittorio prima della decisione di inammissibilità sia in forma scritta e soprattutto applicandolo anche ai provvedimenti che definiscono il procedimento semplificato di cognizione. Si introducono, infine, criteri di maggior rigore per ciò che riguarda eccepibilità o rilevanza delle questioni pregiudiziali di rito, come per esempio il difetto di legittimazione processuale o di una delle condizioni dell'azione.

• **GIUDIZIO CAMERALE IN CASSAZIONE:** si supera la farraginosità dell'attuale filtro in cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) ampliando, sul modello della cassazione penale, l'ambito operativo del giudizio camerale al fine di limitare la necessità di udienze pubbliche. In camera di consiglio non è obbligatorio l'intervento del pg ed è possibile la requisitoria in forma scritta e non partecipano gli avvocati che potranno interloquire solo per iscritto. Si favorisce poi la funzione nomofilattica della corte razionalizzando tra l'altro la formazione dei ruoli anche sulla base della rilevanza delle questioni. Le decisioni inoltre, a meno che le questioni non richiedano forme più estese, devono essere motivate sinteticamente (se del caso mediante rinvio a precedenti). I magistrati del Massimario con più anni di servizio potranno far parte come applicati dei collegi giudicanti. I giovani laureati, infine, potranno effettuare il tirocinio valevole per l'accesso alla magistratura anche in cassazione.

• **ESECUZIONE FORZATA PIÙ SEMPLICE:** a meno che non sia di pregiudizio ai creditori, i beni immobili saranno venduti con modalità telematiche e il giudice può dichiarare la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso in cui non sia possibile liquidarli a un prezzo non inferiore alla metà di quello iniziale. Si prevede poi l'impignorabilità dei beni di uso quotidiano di modesto valore nonché degli animali d'affezione, l'informatizzazione dei veicoli pignorati, la penale per violazione dell'ordine di esecuzione a fronte di qualunque provvedimento di condanna, la liberazione degli immobili pignorati (salvo si tratti di prima casa di abitazione) anticipata al momento della nomina del custode. Nell'espropriazione di beni indivisi, inoltre, più tutele al comproprietario non debitore: se infatti il pignoramento riguarda un bene in comunione legale, si procede per l'intero (e non pro quota) con restituzione al coniuge non debitore di quanto gli spetta.

• **UFFICIALI GIUDIZIARI A ROTAZIONE:** il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione viene rideterminato prevedendo la rotazione obbligatoria degli incarichi nell'ufficio e l'impiego di modalità telematiche. L'ufficiale giudiziario potrà attestare stato e condizione di cose, luoghi o persone e ricevere dichiarazione giurata del debitore sulla composizione del patrimonio.

• **DECRETO INGIUNTIVO PIÙ EFFICACE:** *sarà possibile ottenere l'ingiunzione di pagamento anche sulla base di fatture accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che sono annotate nelle scritture contabili. Il giudice inoltre, per quello che riguarda le somme non contestate, è obbligato in pendenza di opposizione a concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto in ogni caso, anche se l'opposizione è per vizi procedurali.*

• **ATTI PIÙ SINTETICI:** *è introdotto nel codice, sull'esempio del processo amministrativo, il principio della sinteticità degli atti, che vale tanto per le parti quanto per il giudice. Si prevedono poi limiti temporali alla possibilità di rilevare e eccepire difetti di giurisdizione.*

• **RAFFORZAMENTO PROCESSO TELEMATICO:** le norme processuali saranno definitivamente adeguate al processo telematico. Oltre a una serie di principi delega di tipo tecnico, si prevedono in particolare sistemi di riconoscimento vocale per la verbalizzazione e attrezzature informatiche per la partecipazione all'udienza a distanza. Gli avvocati dovranno notificare gli atti esclusivamente per via telematica alla Pa e alle imprese o professionisti obbligati a dotarsi di Pec e a mezzo posta negli altri casi.

• **STRETTA SU LITI TEMERARIE:** rischia sanzioni più salate chi agisce o resiste in giudizio in mala fede, se perde dovrà pagare in più una somma alla controparte tra il doppio e il quintuplo delle spese legali. Se in mala fede o colpa grave, è comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

• **INCENTIVI A TRIBUNALI VIRTUOSI:** ai tribunali che smaltiscono l'arretrato andranno più risorse. Nell'ambito dei fondi per l'incentivazione del personale, il 40 per cento delle risorse andrà infatti agli uffici senza più pendenze ultradecennali, il 35 per cento agli uffici dalle pendenze ultratriennali (in primo grado) e ultrabiennali (in appello) inferiori a un quinto dei procedimenti iscritti e il resto agli uffici che abbiano ridotto le pendenze del 10 per cento.

## **In Italia oltre 5 milioni di stranieri, l'8,3% della popolazione**

A seguito della crisi dei migranti nel 2015 sono più che raddoppiate (+123,2%) le richieste di asilo nell'Unione europea che arrivando a 1.255.600 unità, in aumento di 693.000 unità rispetto ai 562.680 del 2014 ed in particolare si tratta di migranti provenienti da Siria (28,9% del totale), Afghanistan (14,2%) e Iraq (9,7%). In Italia le richieste di asilo sono 83.200, salite di 19.600 unità (+30,8%) rispetto alle 63.700 del 2014 e rappresentano il 6,6% del totale Ue. Il 21,4% delle richieste di asilo in Italia proviene dalla Nigeria, il 12,4% da Pakistan, il 9,6% da Gambia, il 7,7% dal Senegal, il 7,2% dal Bangladesh e il rimanente 41,8% da altri Paesi. I processi di integrazione degli stranieri nell'economia europea sono rilevanti e in particolare per l'Italia che tra le cinque maggiori economie europee è al primo posto per la quota di occupati extracomunitari. Al 1° gennaio 2016 gli stranieri residenti in Italia sono 5.054.000 e rappresentano l'8,3% della popolazione totale e rispetto a un anno prima si riscontra un incremento di 39 mila unità mentre la popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 milioni, con un calo di 179 mila residenti. La quota più elevata di popolazione straniera si osserva in Emilia Romagna con il 12,1%; quote superiori ai dieci punti percentuali in Lombardia con 11,6%, Umbria con 11,0%, Lazio con 10,9%, Toscana con 10,7% e Veneto con 10,2%. All'opposto l'incidenza della popolazione straniera è meno della metà della media nazionale in Campania con il 4,0%, Molise con il 3,8%, Sicilia con il 3,6%, Basilicata con 3,5%, Puglia con 3,0% e Sardegna con il 2,8%.

Se utilizziamo gli ultimi dati disponibili per provincia, si osserva che nel 2015 la quota più elevata di popolazione straniera è rilevata a Prato con il 15,8%, seguita da Piacenza con il 14,3%, Milano con il 13,7%, Parma con il 13,4%, Modena e Brescia con il 13,2%, Reggio nell'Emilia e Mantova con il 13,1%, Firenze con il 12,5% e Roma con il 12,1%.

Nel 2015 gli stranieri occupati sono 2.359.100 pari al 10,5% degli occupati totali; nell'anno in esame i lavoratori stranieri sono aumentati del 2,8% rispetto al contenuto +0,6% degli italiani, ma a seguito del maggiore ritmo di crescita della popolazione straniera si osserva una minore crescita del tasso di occupazione straniera che nel 2015 è del 58,9%, +0,4 punti rispetto al 2014 mentre il tasso di occupazione degli italiani è del 56,0% ed è salito di 0,6 punti. Nell'arco degli ultimi dieci anni – che hanno incluso due prolungati cicli recessivi – si osserva una progressiva convergenza dall'alto del tasso di occupazione degli stranieri verso quello degli italiani. Il tasso di occupazione degli stranieri tra i 15 ed i 64 anni – in media triennale 2012-2014 – è pari al 58,9%. Nel dettaglio in sette regioni si rileva un tasso superiore a quello medio: Sardegna (66,3%, ma dove la quota degli stranieri è solo il 2,8% della popolazione, la più bassa d'Italia), Lazio (64,4%), Toscana (61,5%), Trentino-Alto Adige (60,7%), Veneto (60,1%), Lombardia (59,8%) ed Emilia-Romagna (59,6%). I tassi di occupazione più bassi sono invece quelli di Calabria (46,9%), Basilicata (51,8%) e Sicilia (52,6%).

## **Dal mobbing allo straining: le differenze**

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, sono stati elaborati dalla giurisprudenza alcuni parametri che ne provano la sussistenza: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio. E' inoltre onere del lavoratore che ne chiede l'accertamento, fornire gli adeguati mezzi di prova. Lo straining è invece una situazione di stress forzato che produce un danno risarcibile e può configurarsi anche attraverso una sola azione ostile. Sull'argomento è intervenuta di recente la Corte di Cassazione in sentenza nr. 3291/2016. Va opportunamente premesso che le nozioni di mobbing e straining sono nozioni di tipo medico-legale, che non hanno autonoma rilevanza ai fini giuridici e servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.

Lo straining - ha quindi confermato la suprema Corte nell'esame della vicenda processuale attivata da una lavoratrice - consiste in una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di lavoro. In tutte le suddette ipotesi: se la condotta nociva si realizza con una azione unica ed isolata o comunque in più azioni ma prive di continuità si è in presenza dello straining, che è pur sempre un comportamento che può produrre una situazione stressante, la quale a sua volta può anche causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici. Pertanto, pur mancando il requisito della continuità nel tempo della condotta, essa può essere sanzionata in sede civile sempre in applicazione dell'art. 2087 cod. civ. ma può anche dare luogo a fattispecie di reato, se ne ricorrono i presupposti.

Più in dettaglio:

- Il contesto in argomento può essere qualificato come straining, che si definisce come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa;
- il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagiata, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo;
- È sufficiente, come si è detto, anche un'unica azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.

## **Infortuni: esplicita la delega alla sicurezza per l'esclusione delle responsabilità**

Al fine di esentare il datore di lavoro da specifiche responsabilità anche di ordine penale in caso di infortunio sul lavoro, la delega conferita a terzi deve essere esplicita e comprensiva anche del potere di spesa, oltre a quelli di controllo e prevenzione. Il principio di evince dalla sentenza della Corte di Cassazione (Penale, Sez. 4, n. 12235 marzo 2016) che ha ribaltato l'esito del giudizio d'appello per evidente travisamento della prova. Un datore di lavoro legale rappresentante di una Srl era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, in quanto ritenuto responsabile in tale veste, quale titolare di una posizione di garanzia in virtù della sua qualità di datore di lavoro, dell'infortunio occorso ad un dipendente. Dal riesame della suprema Corte, è invece emerso che sussisteva

effettivamente il dedotto vizio di travisamento della prova alla luce della documentazione in atti (cfr. in particolare visura camerale) da cui emerge che al consigliere delegato nominato con atto antecedente, venivano conferiti, con firma singola tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed, in particolare *i più ampi poteri decisionali e di firma oltre alla più ampia autonomia Finanziaria, affinché lo stesso, in qualità di datore di lavoro ed attenendosi alle misure generali di tutela indicate dal D.lgs.vo n. 626/1994 e 494/1996 voglia provvedere alla valutazione dei rischi ed alla individuazione ed applicazione delle misure di prevenzione adeguata...* . Risultano così soddisfatte le condizioni indicate dalle Sezioni Unite della suprema Corte secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa . Alla luce di tale documentazione e non essendo la vicenda suscettibile di ulteriori approfondimenti si è imposto l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza per non aver il ricorrente commesso il fatto.

## **Contratto part time e indicazione dell'orario di lavoro**

La "puntuale indicazione dell'orario di lavoro" è condizione imprescindibile per la stipula di un contratto part time. Il requisito, specificatamente previsto nel Dlgs 276/2003 - e già risalente alla L. 863/84 - è stato peraltro trasposto del recente decreto di riordino delle tipologie contrattuali emanato nell'ambito del jobs act. Sulla predetta previsione della specifica clausola contrattuale, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 4494 dell'8.3.2016. In riforma della sentenza del tribunale, la Corte d'appello condannava una confederazione di categoria quale datore di lavoro a corrispondere ad una dipendente tutti gli emolumenti dovuti pari ad un contratto a tempo pieno, non essendo previsto nel contratto part time stipulato tra le parti, alcuna indicazione dell'orario di lavoro. Anche le prove testimoniali, provavano l'impegno della lavoratrice a tempo pieno e non a tempo parziale. Tutto ciò determinava l'automatica trasformazione in rapporto a *full-time*, incombando sul datore di lavoro la prova della realizzazione di una limitazione di orario. Ricorreva il datore di lavoro per la cassazione della sentenza, sostenendo tra l'altro che la stipulazione di un contratto a tempo parziale senza l'osservanza dei requisiti di forma previsti dalla norma non comporterebbe l'automatica sostituzione della disciplina relativa a tale tipo di contratto con quella prevista per i rapporti a tempo pieno. Su tale motivo - ha deciso la suprema Corte - "la soluzione adottata dalla Corte di merito è coerente con l'interpretazione dell' art. 5 del D.L. 726 del 1984, conv. nella L. 863 dello stesso anno, applicabile *ratione temporis* con riferimento alla data di stipulazione del contratto in esame, che prevede al comma 2 che "Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. (...)". All'esito dell'intervento della Corte Costituzionale realizzato con le sentenze n. 210 del 1992 e n. 283 del 15.7.2005, che ha fornito la lettura della disposizione conforme al dettato costituzionale, si è infatti ritenuto che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale di cui all'art. 1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro . Si è anche aggiunto che in assenza di rapporto "part - time" nascente da atto scritto, esso si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che allegghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa. Tutto quanto sopra esposto, il ricorso è stato rigettato.



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Sindacato Unitario**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma

Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565

E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*